
Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro



per la disciplina dell'attività di consegna di beni per conto terzi, svolta da lavoratori autonomi, c.d. Rider



CCNL per la disciplina dell'attività di consegna di beni per conto terzi, svolta da lavoratori autonomi, c.d. Rider

Inizio validità : 01/08/2025 - Scadenza economica: 30/06/2028 - Scadenza normativa: 30/06/2028

Costituzione delle parti

L'anno 2025, il giorno 01 del mese di Luglio in Roma, presso la sede Nazionale della Confael sita in Via Francesco Cangiullo, 24 – 00142

tra:

- CONFIMITALIA aderente a CIU, rappresentata dal Presidente Nazionale, dott.ssa Edlira Kraja coadiuvata dal Vice Presidente Nazionale, dott. Massimo Moncelli, dalla Tesoriera Nazionale, signora Ionela Narcisa Dita e dal Membro della Presidenza Nazionale, signora Valentina Giugliano;

- SNALP, aderente a CIU, rappresentata dal Vice Segretario Vicario Dott. Eugenio Danilo Fischetto coadiuvato dal Vice Segretario Nazionale Dott. Armando Marcianò, dal Segretario Nazionale Amministrativo Dott. Daniele Epifanio e dal Membro di Segreteria Nazionale Dott.ssa Francesca Gentilini;

- CONFAEL, rappresentata dal Segretario Generale Confederale Dott. Domenico Marrella coadiuvato dal Vice Segretario Generale Vicario Dott. Italo Santarelli e dal Segretario Nazionale Organizzativo Dott. Francesco Greco;

- CONFEDI rappresentata dal Presidente Nazionale Dott. Francesco Spena Barretta.

Letto, approvato e sottoscritto dai rappresentanti di tutte le Organizzazioni stipulanti
Per CONFIMITALIA

Per SNALP

Per CONFAEL

Per CONFEPi

Premessa

L'attività di consegna di beni per conto di terzi e, in particolare modo, quella di consegna del cibo rappresenta un innovativo servizio di offerta al pubblico che permette di ordinare cibo e altri prodotti, ai ristoratori ed agli esercenti la possibilità di ricevere gli ordini, ai Rider la possibilità di offrire volontariamente la propria opera di consegna. Tale servizio avviene attraverso la gestione e lo sviluppo di imprese software online e di applicazioni mobile per smartphone che interagiscono tra loro. In ragione della nota sproporzione in termini di forza contrattuale tra i c.d. Rider e le imprese software, le Parti con il presente contratto intendono tutelare e fornire maggiori garanzie a coloro che decidono di fornire la propria disponibilità a consegnare i prodotti richiesti dal consumatore finale tramite le imprese software on line.

Indice

Articolo 1 Definizioni

Articolo 2 Quadro Normativo

Articolo 3 Caratteristiche del food delivery

Articolo 4 Relazioni sindacali

Articolo 5 Validità e sfera di applicazione

Articolo 6 Inscindibilità delle norme contrattuali

Articolo 7 Definizione di Rider, modalità e tipologia di collaborazione

Articolo 8 Forma del contratto individuale di lavoro

Articolo 9 Recesso e cessazione del contratto individuale di lavoro

Articolo 10 Compenso

Articolo 11 Compenso minimo per consegna

Articolo 12 Incentivo temporaneo nuove Città e zone

Articolo 13 Sistema premiali

Articolo 14 Dotazioni di sicurezza

Articolo 15 Diligenza del Rider, riservatezza e pluricommitenza

Articolo 16 Assicurazione Inail

Articolo 17 Assicurazione per danni contro cose e terzi
Articolo 18 Obblighi di sicurezza e formazione
Articolo 19 Ulteriore opportunità formative
Articolo 20 Pari Opportunità
Articolo 21 Tutela della privacy
Articolo 22 Contrasto al caporalato ed al lavoro irregolare
Articolo 23 Assistenza fiscale
Articolo 24 Commissione Paritetica e Partecipativa Nazionale
Articolo 25 Bilateralità
Articolo 26 Diritto di informazione
Articolo 27 Convenzioni
Articolo 28 Diritti sindacali
Articolo 29 Rinvio alla legge
Articolo 30 Decorrenza e durata

Articolo 1

Definizioni

1) Ai fini del presente Contratto, si definiscono:

- Imprese, le aziende che mettono a disposizione i programmi e le procedure informatiche che, indipendentemente dal luogo di stabilimento, sono strumentali alle attività di consegna di beni;
- Rider, i lavoratori eterodiretti e, quindi, equiparabili ai lavoratori subordinati che decidono di svolgere attività di consegna di beni per conto altrui, sulla base di un contratto con una o più Imprese.
- Nuove Città e/o Zone di Servizio, le singole aree urbane o le singole zone delle medesime aree urbane all'interno delle quali la singola Impresa non offre, al momento della sottoscrizione del presente Contratto, il proprio servizio di consegna tramite i Rider che collaborano con la impresa stessa.

Articolo 2

Quadro normativo

L'articolo 2, comma 1, del D.Lgs. 81/2015 dispone l'applicazione della disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si concretizzano in prestazioni di lavoro prevalentemente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente. Il medesimo comma specifica, poi, che l'applicazione della disciplina del rapporto di lavoro subordinato si applica anche qualora le modalità di esecuzione della prestazione siano organizzate mediante imprese digitali.

Con il presente contratto collettivo, le limitazioni di cui all'articolo 2, comma 2, del D.Lgs. 81/2015 devono intendersi non applicabili.

Con il presente contratto collettivo, le Parti riconoscono l'autonomia del lavoratore nella fase genetica del rapporto, in ragione della mera facoltà dello stesso ad obbligarsi alla prestazione, ma, al contempo, riconoscono il requisito della etero-organizzazione nella fase funzionale di esecuzione del rapporto, tanto che le modalità imposte dal committente integrano un'etero-organizzazione che dà luogo all'applicazione della disciplina del lavoro subordinato.

Articolo 3

Caratteristiche del settore del Food Delivery

Il Food Delivery è un settore che propone un innovativo servizio di offerta al pubblico che permette di ordinare cibo e altri prodotti, ai ristoratori ed agli esercenti la possibilità di ricevere gli ordini, ai Rider la possibilità di offrire volontariamente la propria opera di consegna. Tale servizio avviene attraverso la gestione e lo sviluppo di imprese software online e di applicazioni mobile per smartphone che interagiscono tra loro.

Articolo 4

Relazioni sindacali

Le Parti intendono promuovere e valorizzare lo strumento concertativo, anche attraverso un sistema strutturato e trasparente di informazioni e momenti di incontro così da

rendere possibile la sistematicità di consultazioni su temi di reciproco interesse per favorire la vitalità del settore, per garantire l'efficienza ed efficacia dei servizi erogati alla collettività.

Ancor più le Parti intendono, reciprocamente, con il presente Contratto valorizzare e identificare il lavoro dei Rider e dei lavoratori riconducibili a tale qualifica, attesa l'importanza sociale e professionale di tale figura portatrice di modelli sindacali innovativi.

Articolo 5

Validità e sfera di applicazione

Il presente Contratto si applica a tutte le aziende facenti parte del comparto trasporti e logistica ovvero alle aziende che svolgono principalmente attività di consegna di beni per conto terzi ovvero alle aziende che inseriranno un riferimento al presente C.C.N.L. nel contratto individuale impegnandosi al rispetto integrale delle misure ivi stabilite.

Il presente Contratto viene stipulato ai sensi e per gli effetti degli articoli 2, comma 1, e 47 quater del D.Lgs. 15 giugno 2015, n.81 e successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 6

Inscindibilità delle norme contrattuali

Il presente Contratto Collettivo Nazionale disciplina in maniera organica e unitaria per tutto il territorio Nazionale i rapporti di lavoro tra le Imprese e i Rider e i lavoratori riconducibili a tale qualifica.

Il presente Contratto Collettivo Nazionale rappresenta un complesso unitario ed inscindibile e costituisce, in ogni sua norma e nel suo insieme un trattamento minimo e derogabile - esclusivamente con clausole di miglior favore - per i lavoratori autonomi di cui al Capo V bis del D.Lgs. 81/2015.

Articolo 7

Definizione di Rider, modalità e tipologia di collaborazione

Il Rider, ai fini del presente Contratto e come definito in premessa, è un lavoratore eterodiretto e, quindi, equiparabile al lavoratore subordinato che, sulla base di un contratto con una o più Imprese, decide se fornire la propria opera di consegna dei beni, ordinati tramite apposita applicazione on line

Le prestazioni di lavoro tra Rider e Imprese sono caratterizzate dalla flessibilità delle stesse. La prestazione si concretizza nella consegna di cibo e altri prodotti ai clienti finali. Per fare ciò il Rider è chiamato a recarsi nel luogo designato, ritirare i beni ed effettuare, con mezzo di trasporto proprio, la consegna al cliente finale.

Il Rider, per rendersi disponibile a ricevere proposte di consegna, può accedere al software della Impresa tramite login e ricevere proposte di prestazioni come definito sopra, senza che ciò comporti accettazione delle stesse. Resta comunque ferma per il Rider la facoltà generale di accettare o meno le proposte di prestazione a suo insindacabile giudizio.

La proposta di prestazione include l'indirizzo del luogo designato per il ritiro e per la consegna dei beni ai fini della esecuzione della prestazione stessa.

Il Rider potrà decidere se e quando iniziare a connettersi alla impresa digitale e, anche se connesso alla stessa, se e quando accettare le richieste di servizio oggetto della prestazione.

Il Rider non potrà essere assoggettato ad alcun vincolo di orario. Ne consegue che la sua assenza non dovrà essere giustificata e la presenza non potrà essere imposta.

I diritti, le tutele e le garanzie di cui ai successivi articoli, così come la modalità di calcolo del compenso contrattuale di cui al successivo art. 10, 11 e 12 si applicano a tutti i Rider il cui rapporto è regolato dal presente Contratto Collettivo, a prescindere dalla tipologia di contratto di lavoro individuale sottoscritto tra Impresa e Rider.

I rapporti regolati dal presente contratto si intendono disciplinati ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2, comma 1, d.lgs. 15 giugno 2015, n.81 e successive modifiche ed integrazioni. Il Rider potrà determinare le modalità di esecuzione dell'eventuale prestazione nell'ambito delle condizioni generali contenute nel contratto individuale.

Articolo 8

Forma del contratto individuale di lavoro

Il contratto individuale di lavoro dovrà essere stipulato in forma scritta, sottoscritto da Impresa e Rider e a questi consegnato, come previsto nel Capo V bis del D.Lgs. 81/2015.

Il contratto di lavoro deve contenere in maniera imprescindibile i seguenti elementi:

- l'identità delle Parti;
- il richiamo esplicito al presente Contratto Collettivo Nazionale;
- la descrizione dell'attività lavorativa che si richiede;
- il diritto del Rider, e lavoratori riconducibili a tale qualifica, di autoregolamentarsi nell'attività lavorativa, relativamente ai: tempi, luoghi, orari e modalità di esecuzione della prestazione;
- gli obblighi contrattuali delle Parti;
- il rispetto e le modalità di applicazione del D.Lgs. 196 del 2003 e successive modifiche ed integrazioni;
- il richiamo e il rispetto degli obblighi in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, stabiliti dal D.Lgs. 81 del 2008.

Articolo 9

Recesso e cessazione del contratto individuale di lavoro

Il Rider può recedere unilateralmente dal contratto in qualsiasi momento con effetto immediato e senza alcun onere a suo carico, previa comunicazione scritta alla Impresa.

Le Parti concordano che nel caso in cui il Rider si rendesse responsabile di una violazione per colpa grave o dolo, oggettivamente riscontrabile, delle pattuizioni contrattuali di cui al contratto di lavoro, l'impresa potrà recedere dal contratto in qualsiasi momento e senza l'osservanza di alcun termine di preavviso.

Nel caso dei contratti di lavoro a tempo indeterminato, la Impresa potrà recedere dal contratto secondo quanto stabilito dall'articolo 2118 codice civile.

Articolo 10

Compenso

Il compenso spettante al Rider per l'attività prestata non potrà in nessun caso essere inferiore a quanto stabilito nel presente Contratto Collettivo.

Le modalità delle eventuali prestazioni rese nell'ambito delle collaborazioni di cui al presente contratto rendono necessaria una struttura di compenso che consideri quali fattori di determinazione i seguenti elementi:

- è sempre ferma per il Rider la possibilità di accettare (e dunque effettuare) o non accettare consegne nell'ambito dell'intero rapporto;
- non viene in nessun caso richiesto al Rider di effettuare consegne o, neppure, essere disponibile a ricevere proposte per un periodo di tempo determinato;
- il Rider non ha, pertanto, alcun obbligo al di fuori dell'eventuale svolgimento professionale e responsabile dei servizi accettati;
- il Rider è sempre libero nella medesima unità di tempo (ora o frazione di essa) di effettuare servizi per Imprese diverse, anche direttamente concorrenti tra loro.

Le Parti individuano i seguenti criteri che potranno essere implementati in base a modalità caratteristiche del business di ciascuna Impresa:

- distanza della consegna;
- tempo stimato per lo svolgimento della consegna;
- fascia oraria;
- giorno feriale o festivo;
- condizioni meteorologiche.

I criteri individuati rappresentano un elenco esemplificativo e mai esaustivo, pertanto le Parti potranno individuarne ed implementarne ulteriori.

Le Parti concordano che il Rider riceverà il proprio corrispettivo, in maniera non prevalente, in base alle consegne effettuate, ferma la possibilità per le Parti di determinare compensi in base a parametri ulteriori.

Articolo 11

Compenso minimo per consegna

Le Parti concordano che al Rider sia riconosciuto un compenso minimo per una o più consegne, determinato sulla base del tempo stimato per l'effettuazione delle stesse. Tale compenso è equivalente a euro 11,85 (undici/85) lordi l'ora. Nel caso in cui il tempo stimato dalla Impresa per le consegne risultasse inferiore ad un'ora l'importo dovuto verrà riparametrato proporzionalmente ai minuti stimati per le consegne effettuate.

Le Parti concordano che, in aggiunta al compenso minimo di cui al paragrafo precedente, sarà dovuta un'indennità integrativa ex articolo 47-bis, comma 3, d.lgs. 81/2015 e successive modifiche ed integrazioni, al verificarsi di una o più delle seguenti circostanze:

- A) prestazione di lavoro svolto di notte;
- B) prestazione di lavoro svolto durante le festività;
- C) prestazione di lavoro in condizioni meteorologiche sfavorevoli.

L'indennità integrativa di cui al presente paragrafo sarà pari a:

- 10% in caso di presenza di una sola circostanza di cui alle precedenti lettere A, B, e C;
- 15% in caso di concomitanza di due delle circostanze di cui alle precedenti lettere A, B, e C;
- 20% in caso di concomitanza di tutte e tre le circostanze di cui alle precedenti lettere A, B, e C.

Le Parti concordano che:

- condizioni di "lavoro svolto di notte", si intendono le proposte di consegna accettate ed effettivamente concluse fra le ore 00.00 e le ore 07.00;
- "condizioni meteorologiche sfavorevoli", in attesa di una puntuale identificazione e determinazione delle specifiche condizioni, peraltro non definite dalla legislazione vigente, da parte della Commissione Paritetica di cui all'art. 25, si intendono le precipitazioni di pioggia di almeno 2 millimetri l'ora o la neve, come risultante dai dati di un database meteorologico indipendente. Resta fermo che in condizioni di pericolo oggettivamente riscontrabili, relativamente alle condizioni meteo, le imprese interromperanno il servizio;

- condizione di “festività”, si intendono le seguenti giornate: 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 1° gennaio, 6 gennaio, la Pasqua e il Lunedì seguente, 15 agosto, 1° novembre, 8 dicembre, 25 dicembre, 26 dicembre e il Santo Patrono del Comune in cui l'impresa ha la sede principale.

Ai fini della determinazione del compenso vengono fatte salve diverse condizioni di miglior favore definite a livello aziendale.

Articolo 12

Incentivo temporaneo nuove Città e zone

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 11 che precede, si concorda che, nella fattispecie di apertura da parte della singola Impresa di ogni Nuova città e/o Zona di Servizio, per un periodo minimo di 4 mesi, per ogni 60 minuti consecutivi di disponibilità online, il Rider riceverà:

(i) un compenso equivalente a una consegna della durata di 42 minuti (pari a 8,75 euro) in assenza di proposte di consegna;

(ii) un incentivo integrativo che porti ad un compenso minimo equivalente a una consegna della durata di 42 minuti (pari a 8,75 euro), nel caso in cui abbia effettuato consegne per un compenso inferiore, e non abbia rifiutato alcuna proposta.

Pertanto, e a titolo esemplificativo, ma non esaustivo:

- l'effettuazione di consegne il cui valore complessivo superi gli 8,75 euro, nell'ambito di ogni 60 minuti consecutivi, determina la mancata corresponsione dell'incentivo, ma il riconoscimento dei compensi secondo quanto previsto dagli articoli 10 e 11 che precedono;

- la mancata ricezione di proposte di consegna, nell'ambito di ogni 60 minuti consecutivi, determina il riconoscimento dell'incentivo di cui al presente articolo;

- l'effettuazione di consegne il cui valore complessivo non raggiunga il valore dell'incentivo, nell'ambito di ogni 60 minuti consecutivi, determina il riconoscimento di una integrazione pari alla differenza necessaria al suo raggiungimento;

- il rifiuto anche di una sola consegna determina, in ogni caso, il mancato riconoscimento dell'incentivo, nell'ambito di ogni 60 minuti consecutivi e per i suoi multipli;
- il rifiuto di una singola consegna nell'ambito di 60 minuti consecutivi, non determina il mancato riconoscimento dell'incentivo su di un periodo successivo, ma non consecutivo.

Le Parti concordano che il riconoscimento dell'incentivo di cui al presente articolo non troverà applicazione di fronte a comportamenti fraudolenti. Le singole modalità di prevenzione dei comportamenti fraudolenti saranno comunicate da ciascuna Impresa, o secondo altre modalità definite dalle Parti.

Articolo 13

Sistemi premiali

Le Parti, nel riconoscere e valorizzare il rapporto tra lavoratori e imprese nonché la produttività resa, stabiliscono che al raggiungimento da parte del Rider in ciascun anno solare (da intendersi dall'1 gennaio al 31 dicembre) di n. 1.500 (millecinquecento) consegne e multipli di mille e cinquecento per ogni singola Impresa, prescindendo dal valore economico specifico di ognuna consegna, è corrisposto da parte di tale Impresa un importo una tantum di euro 600,00 (seicento/00).

Ai fini della sicurezza dei lavoratori che non devono essere in alcun modo incentivati a correre rischi, questa misura sarà limitata nell'ambito dell'anno solare al valore massimo di 1.500 euro per singola Impresa.

Al fine di assicurare lo sviluppo delle Imprese locali, la misura prevista nel presente articolo si applica nella misura del 50% alle Imprese presenti in meno di 12 Province.

Articolo 14

Dotazioni di sicurezza

La Impresa si impegna a mettere a disposizione dei Rider, a titolo gratuito:

- almeno un indumento ad alta visibilità per tutti i Rider, in particolare, un giubbotto catarifrangente;

- caschi omologati per i Rider che svolgono consegne attraverso la propria bicicletta ovvero il proprio ciclomotore e/o motociclo;
- paraschiena integrale.

Le singole Imprese metteranno a disposizione dei Rider dotazioni sostitutive, in caso di usura e su loro richiesta. Nello specifico i Rider avranno diritto, su richiesta alla singola impresa, alla sostituzione del casco fornito dopo lo svolgimento di 4.000 (quattromila) consegne effettuate con la singola impresa ed alla sostituzione dell'indumento ad alta visibilità, su richiesta, fornito dopo lo svolgimento di 1.500 (millecinquecento) consegne effettuate con la singola impresa.

Le Imprese potranno mettere a disposizione dei Rider ulteriori dotazioni di sicurezza nonché ulteriori strumenti di lavoro, nell'ambito degli stessi contratti di lavoro autonomo disposti dal presente C.C.N.L., senza che le stesse costituiscano indice di subordinazione.

I Rider potranno utilizzare o meno i beni ricevuti, restando interamente responsabili per lo svolgimento della propria attività con strumenti adeguati e nel rispetto di ogni requisito legale.

Articolo 15

Diligenza del Rider, riservatezza e pluricommitenza

Il Rider è tenuto ad agire con lealtà e buona fede. Il Rider ha l'obbligo di eseguire l'eventuale prestazione con diligenza, nel rispetto delle disposizioni previste nel presente Contratto e nel contratto individuale, anche in relazione alle norme vigenti in materia di sicurezza e riservatezza.

Il Rider dovrà rispettare il riserbo ed il segreto professionale su qualsiasi dato o informazione cui verrà a conoscenza e mantenere una condotta conforme ai principi di correttezza nei rapporti con gli utenti ed i clienti.

Il Rider potrà prestare la sua attività anche a favore di terzi, anche qualora l'attività svolta in favore dei terzi si ponga in concorrenza con quella della Impresa committente.

Articolo 16

Assicurazione Inail

Il Rider ha diritto alla copertura assicurativa obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali come previsto dall'art. 47 ter del D.Lgs. 15 giugno 2015, n.81 e successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 17

Assicurazione per danni contro cose e terzi

L'Impresa garantirà al Rider una copertura assicurativa, indipendentemente dal mezzo utilizzato, contro eventuali danni a cose o a terzi che questi dovesse arrecare in occasione dell'esecuzione delle prestazioni di lavoro oggetto del contratto di lavoro autonomo.

Restano a carico del Rider gli obblighi assicurativi previsti dalla legge in relazione al tipo di mezzo utilizzato per l'espletamento della prestazione.

Articolo 18

Obblighi di sicurezza e formazione

Le Parti, presupponendo che la salvaguardia e la tutela del lavoratore sia elemento fondante, non solo relativamente agli obblighi previsti per legge, ma anche per l'effettiva salvaguardia del lavoratore in termini di sicurezza, e di patrimonio sociale, precisano quanto segue.

Le Imprese promuovono la salute e lo svolgimento da parte del Rider della propria attività in totale sicurezza. Al riguardo, ai sensi dell'articolo 47 ter, comma 3 del D.Lgs. 81/2015 e successive modifiche ed integrazioni, le Imprese:

- a) assicurano l'applicazione del D.Lgs. 81/2008, così come previsto dal combinato disposto degli artt. 47 bis e 47 ter del D.Lgs. 81/2015;
- b) consegnano a ciascun Rider l'informativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- c) mettono a disposizione dei Rider, a titolo gratuito, i Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) come disposto dal precedente articolo 14;

d) assicurano, a proprie spese, percorsi di formazione per i Rider in materia di sicurezza stradale e trasporto e conservazione degli alimenti tramite impresa e-learning, anche organizzati collettivamente dalle Parti.

Articolo 19

Ulteriori opportunità formative

Le parti consapevoli che la competitività delle imprese nel settore si realizza sul patrimonio di competenza dei lavoratori, intendono rafforzare la formazione professionale settoriale.

A tal fine, per garantire un adeguato standard professionale, i Rider potranno accedere a una attività specifica di formazione/informazione e/o aggiornamento professionale, che le Imprese o le Parti potranno mettere a disposizione.

Articolo 20

Pari Opportunità

Le parti convengono di realizzare interventi che favoriscano parità di opportunità uomo/donna nel settore, anche attraverso attività di studio e di ricerca, finalizzate alla promozione e attivazione di azioni positive a favore del Rider.

Articolo 21

Tutela della privacy

La Impresa dovrà trattare i dati personali del Rider nel pieno rispetto della normativa privacy di cui al d.lgs. 30 giugno 2003, n.196 e successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 22

Contrasto al caporalato ed al lavoro irregolare

Le Parti contestano e condannano qualsiasi forma, individuale e/o associativa, che produca situazioni di irregolarità così come di caporalato.

Le Imprese assicureranno ogni e più opportuna iniziativa finalizzata ad escludere e per l'effetto debellare situazioni fraudolente e di irregolarità.

In particolare a seguito della collaborazione stabilita con le Autorità Competenti, le Imprese prenderanno le seguenti misure:

- è vietato al Rider che ha accettato una proposta di consegna di farsi sostituire da terzi;
- sarà istituito un registro delle società autorizzate, in base ai criteri concordati, allo svolgimento di attività di consegna di beni tramite imprese;
- sarà istituito un gruppo di lavoro “task force” che collaborerà con le Autorità competenti in materia al fine di individuare e adottare ogni eventuale iniziativa finalizzata a rendere efficace l'azione di contrasto di cui sopra.

Articolo 23

Assistenza fiscale

Le sigle firmatarie, per parte lavoratori, si dichiarano disponibili ad offrire un servizio di assistenza fiscale (dichiarazioni dei redditi/fatturazione mensile/F24) ai Rider iscritti che ne faranno richiesta.

Articolo 24

Commissione Paritetica e Partecipativa Nazionale

Le Parti concordano sulla costituzione di una apposita Commissione Paritetica Partecipativa Nazionale avente il compito di:

- a) garantire la corretta applicazione e il rispetto delle norme contenute nel presente Contratto ed esaminare eventuali controversie interpretative in merito allo stesso;
- b) monitorare le informazioni fornite da parte delle Imprese relative alla stipula, alle cessazioni ed ai rinnovi dei contratti di lavoro, allo sviluppo ed evoluzione del mercato, nonché eventuali criticità;
- c) valutare l'eventuale attivazione di politiche attive per il lavoro in favore del Rider;
- d) monitorare e programmare interventi relativi al contrasto al caporalato e al lavoro irregolare;
- e) istituire e regolamentare un eventuale Ente Bilaterale per il settore;
- f) gestire e applicare eventuali strumenti di welfare;

g) implementare ogni altra azione o previsione che le Parti dovessero ritenere utili e necessarie al lavoro ed alla tutela dei Rider;

h) intraprendere e mantenere relazioni con i decisori politici e istituzionali, nell'interesse dei lavoratori e delle imprese del settore, anche per dare piena attuazione alle misure previste, sul punto, dal D.Lgs. 81/2015 e successive modifiche ed integrazioni.

La commissione Paritetica e Partecipativa Nazionale è composta dalle parti firmatarie del presente Contratto e nello specifico saranno individuati e comunicati n. 5 soggetti effettivi e 5 supplenti, per ogni parte. Il mandato durerà per tutta la vigenza del presente Contratto.

Articolo 25

Ente bilaterale nazionale

Le Parti prendono atto dell'importanza che la bilateralità riveste nel sistema delle relazioni sindacali ai vari livelli e pertanto, al fine di attuare le finalità di cui al presente C.C.N.L., convengono che l'Ente Bilaterale nazionale generale denominato E.N.GE.B.- Ente Nazionale Generale Bilaterale, costituisce lo strumento utile ad ogni iniziativa in materia di occupazione, mercato del lavoro, formazione e qualificazione professionale.

L'Ente Bilaterale E.N.GE.B. persegue le seguenti finalità:

a) formazione, in conformità con l'articolo 37 del D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni sulla sicurezza sul lavoro, sulla qualificazione professionale e sul contratto di apprendistato;

b) sostegno del reddito e dell'occupazione, anche mediante riqualificazione professionale dei dipendenti;

c) promozione, sviluppo e diffusione di forme integrative nel campo della previdenza e dell'assistenza, secondo le intese tra le parti sociali;

d) monitoraggio, attraverso la Costituzione di una Commissione pari opportunità, della parità di trattamento tra i lavoratori e le lavoratrici, per evitare discriminazioni basate su nazionalità, sesso, idee politiche, sindacali e religiose;

e) conciliazione e certificazione, secondo quanto disposto dal D.Lgs. 276/2003 e successive modificazioni ed integrazioni;

f) costituzione dell'Organismo Paritetico per l'espletamento delle azioni inerenti l'applicazione del D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni,

- g) costituzione della banca dati delle R.S.U.;
- h) costituzione della banca dati delle R.L.S.;
- i) interpretazione autentica dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro e di risoluzione di eventuali controversie in merito, attraverso la costituzione di una specifica Commissione, che ha anche il compito di prevenire e risolvere potenziali conflittualità;
- j) costituzione di un Osservatorio permanente per il monitoraggio, ai fini statistici, delle iniziative adottate dalle Parti in materia di occupazione, mercato del lavoro, modelli contrattuali, formazione e qualificazione professionale, nonché di verifica dell'andamento della contrattazione di secondo livello e delle vertenze esaminate dalle Commissioni di Conciliazione;
- k) gestione dei contributi obbligatori di cui agli articoli successivi, conformemente ai regolamenti formulati dalle Parti che hanno stipulato il presente contratto;
- l) costituzione degli enti bilaterali a livello territoriale e coordinazione delle relative attività, verificandone la coerenza con gli accordi nazionali;
- m) attivazione, direttamente o in convenzione, di procedure per accedere ai programmi comunitari ispirati e finanziati dai fondi strutturali, con particolare riferimento al Fondo Sociale Europeo e relativa gestione;
- n) attivazione di un fondo di assistenza sanitaria integrativa e di un fondo di previdenza complementare;
- o) attuazione di ogni ulteriore compito che rientri nelle previsioni di Legge e che sia affidato all'Ente dalle Parti stipulanti.

L'Ente Bilaterale Nazionale provvederà a formulare uno schema di regolamento per gli Enti Bilaterali Territoriali.

Articolo 26

Enti bilaterali territoriali

A livello territoriale sono costituiti gli Enti Bilaterali territoriali.

L'Ente bilaterale territoriale è tenuto a svolgere le seguenti attività:

- monitoraggio contratti a tempo determinato e di somministrazione a tempo determinato;
- tutela della salute e dignità della persona;
- svolge funzioni in materia di apprendistato;

- lavoro ripartito;
- costituisce l'organismo paritetico e ne esercita le funzioni in materia di sicurezza sul lavoro;
- promuove e gestisce, a livello locale, iniziative in materia di formazione e qualificazione professionale anche in collaborazione con le Regioni e gli altri Enti competenti.
- riceve comunicazioni in materia di articolazione dell'orario settimanale, flessibilità dell'orario e relativamente alle procedure di flessibilità plurisettimanali;
- svolge funzioni in materia di conciliazioni ed arbitrato;

Può inoltre:

- a) programmare ed organizzare, al livello di competenza, relazione sul quadro economico e produttivo del comparto e le relative prospettive di sviluppo sullo stato e sulle previsioni occupazionali anche coordinando indagini e rilevazioni, elaborando stime e proiezioni ed inviandone i risultati all'ente bilaterale nazionale, anche sulla base delle rilevazioni realizzate dalle associazioni imprenditoriali in ottemperanza alle disposizioni di cui all'articolo 9 della legge n. 56/1987 e ss.mm.ii.; restano ferme, per le imprese, le garanzie previste dall'articolo 4, comma 4, della legge 22 luglio 1961, n. 628 e ss.mm.ii.;
- b) ricercare ed elaborare, anche a fini statistici, i dati relativi alla realizzazione ed all'utilizzo degli accordi in materia di contratti di formazione e lavoro e di apprendistato, inviandone i risultati, di norma a cadenza trimestrale, all'Ente bilaterale nazionale;
- c) svolge funzione di ente promotore delle convenzioni per la realizzazione dei tirocini formativi ai sensi dell'art 18, legge 196/97 e ss.mm.ii. e del D.M. 25.3.1998, n. 142 e ss.mm.ii.;
- d) svolge le funzioni ad esso affidate dagli accordi territoriali in materia di riallineamento retributivo.

Articolo 27

Finanziamento Ente Bilaterale

1. Il contributo mensile da destinare in favore dell'EN.GE.B Nazionale è stabilito nella misura di euro 10,00 (euro dieci/00) suddivisi per euro 8,00 mensile a carico dell'azienda (per 12 mensilità) e euro 2,00 a carico del dipendente (per 12 mensilità) per i contratti full time.

2. Il contributo mensile da destinare in favore dell'EN.GE.B Nazionale è stabilito nella misura di euro 5,00 (euro dieci/00) suddivisi per euro 4,00 mensile a carico dell'azienda (per 12 mensilità) e euro 1,00 a carico del dipendente (per 12 mensilità) per i contratti part time.
3. L'azienda che ometta il versamento delle suddette quote è tenuta a corrispondere al lavoratore un E.A.R. d'importo mensile pari ad euro 25,00 lordi.
4. Le quote vanno versate o mediante F24 con codice "EGB1" o tramite bonifico bancario sul Conto corrente intestato a EN.GE.B. all'Iban: IT55W0306903202100000071942
5. L'azienda che non aderisce alle sigle sindacali stipulanti il presente contratto collettivo, e/o che ometta il versamento delle quote all'Ente Generale Bilaterale – EN.GE.B. e del Fondo Sanitario "MUTUA MIA" non può avvalersi del presente contratto.
6. Le quote riscosse dall' EN.GE.B. Nazionale e quelle attualmente accantonate, dedotto quanto di competenza dell'ente stesso, saranno trasferite agli Enti Generali Bilaterali Territoriali regolarmente costituiti e conformi a quanto stabilito dal presente C.C.N.L..
7. EN.GE.B. Nazionale potrà sospendere l'erogazione delle somme qualora non venga posto in condizione di accertare e compensare i crediti vantati nei confronti degli EN.GE.B. Regionali e Territoriali in relazione alle quote riscosse direttamente dagli stessi.
8. Le parti concordano di rivedere i criteri di finanziamento dell'Ente Generale Bilaterale all'occorrenza.

Per le imprese artigiane trova applicazione quanto previsto nella Sezione Artigiana.

Nota a verbale

Il rispetto del principio della libertà sindacale comporta che non può essere imposto un obbligo di adesione all'ente indicato e, pertanto, resta salva la facoltà di aderire ad altro ente bilaterale che garantisca le medesime prestazioni.

Articolo 28

Contributo di assistenza contrattuale

Il contributo di assistenza contrattuale è fissato nella misura di € 10,00 della paga tabellare conglobata mensile per dipendente, da calcolarsi per 12 mensilità ed è così ripartito:

2 euro a carico del dipendente

8 euro a carico dell'azienda

Sono tenuti al versamento del contributo di assistenza contrattuale tanto il datore di lavoro quanto i rispettivi dipendenti, a prescindere se associati o meno. Le quote di contributo a carico dei lavoratori dovranno essere mensilmente versate da tutti i datori di lavoro, unitamente a quelle a proprio carico, a mezzo F24, mediante l'apposizione del codice rubricato al "W465", secondo la procedura indicata dalla relativa circolare INPS.

Il mancato versamento del Contributo di Assistenza Contrattuale produce gli effetti previsti dal presente CCNL e dalla relativa normativa di settore.

Nel computo degli aumenti del contratto si è tenuto conto dell'obbligatorietà del descritto contributo rapportato alla paga tabellare conglobata mensile per dipendente, a carico del datore di lavoro.

Conseguentemente, l'azienda che omette il versamento delle suddette quote sarà tenuta a corrispondere al lavoratore un elemento distinto della retribuzione di pari importo.

L'elemento distinto della retribuzione di cui al comma precedente verrà corrisposto per 12 mensilità e non sarà utile ai fini del computo di qualsiasi istituto legale, contrattuale, ivi compreso il trattamento di fine rapporto.

Articolo 29

Assistenza Sanitaria Integrativa

1. L'assistenza sanitaria integrativa verrà erogata dalla società di mutuo soccorso MUTUA MIA, con sede legale in Roma, via Calvi dell'Umbria, n.9, partita iva 13809251005. Le parti hanno di comune accordo preso tale decisione al fine di garantire a tutti i lavoratori/trici maggiori prestazioni assistenziali integrative del servizio sanitario nazionale.

2. A decorrere dalla data di stipula del presente C.C.N.L., tutti i lavoratori/trici assunti a tempo indeterminato o a tempo determinato, sia a tempo pieno che parziale, inclusi gli apprendisti ed i collaboratori, sono coperti dall'assistenza sanitaria integrativa erogata per il tramite della MUTUA MIA s.m.s.
3. Per il finanziamento della indicata assistenza sanitaria integrativa, è dovuto un contributo mensile obbligatorio per ciascun lavoratore in forza di euro 14,00 a carico dell'azienda ed euro 1,00 a carico del lavoratore. I contributi sono dovuti per 12 mensilità.
4. All'atto dell'iscrizione, è dovuta alla società MUTUA MIA una quota una tantum a carico del datore di lavoro, come prevista dai rispettivi piani.
5. I contributi verranno versati con la periodicità e le modalità stabilite dal regolamento del Fondo.
6. Il trattamento economico complessivo risulta comprensivo di tali quote e contributi, che sono considerati parte integrante del trattamento economico. Il contributo di cui al comma 3 del datore di lavoro e comma 5 sono sostitutivi di un equivalente aumento salariale contrattuale ed assumono valenza normativa per tutti coloro che applicano il presente C.C.N.L..
7. L'azienda che ometta il versamento delle suddette quote è tenuta ad erogare al lavoratore un elemento distinto della retribuzione pari ad euro 16,50 lordi da corrispondere per tutte le mensilità previste dal C.C.N.L., fermo ed impregiudicato il diritto del lavoratore al risarcimento del danno subito.

Articolo 30 **Welfare aziendale**

A decorrere dal 01/08/2025 le Aziende dovranno mettere a disposizione dei lavoratori strumenti di "welfare", elencati in via esemplificativa in calce al presente articolo, del valore di 100 euro, elevato a 150 e 200 euro rispettivamente a decorrere dal 01/08/2025 da utilizzare entro il 31 maggio dell'anno successivo.

I suddetti valori sono onnicomprensivi ed espressamente esclusi dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto.

Hanno diritto a quanto sopra i lavoratori, superato il periodo di prova, in forza all'1 giugno di ciascun anno o successivamente assunti entro il 31 dicembre di ciascun anno:

- con contratto a tempo indeterminato;

- con contratto a tempo determinato che abbiano maturato almeno tre mesi, anche non consecutivi, di anzianità di servizio nel corso di ciascun anno (1° gennaio - 31 dicembre).

Sono esclusi i lavoratori in aspettativa non retribuita né indennizzata nel periodo 1° giugno-31 dicembre di ciascun anno.

I suddetti valori non sono riproporzionabili per i lavoratori part-time e sono comprensivi esclusivamente di eventuali costi fiscali o contributivi a carico dell'azienda.

Quanto sopra previsto si aggiunge alle eventuali offerte di beni e servizi presenti in azienda sia unilateralmente riconosciute per regolamento, lettera di assunzione o altre modalità di formalizzazione, che derivanti da accordi collettivi.

In caso di accordi collettivi le Parti firmatarie dei medesimi accordi potranno armonizzare i criteri e le modalità di riconoscimento previsti dal presente articolo.

Ai fini dell'applicazione di quanto previsto dal presente articolo, le Aziende si confronteranno con la R.S.U. per individuare, tenuto conto delle esigenze dei lavoratori, della propria organizzazione e del rapporto con il territorio, una gamma di beni e servizi coerente con le caratteristiche dei dipendenti e finalizzata a migliorare la qualità della loro vita personale e familiare privilegiando quelli con finalità di educazione, istruzione, ricreazione e assistenza sociale e sanitaria o culto.

Le strutture territoriali delle Organizzazioni stipulanti forniranno adeguate informazioni, rispettivamente ad imprese e lavoratori, sui contenuti della presente disciplina ed, altresì, ne monitoreranno l'applicazione nel territorio di riferimento.

In sede nazionale, le Parti stipulanti valuteranno l'andamento dell'attuazione della presente disciplina, tenendo conto dell'evoluzione normativa, anche al fine di definire congiuntamente indicazioni e/o soluzioni rivolte in particolare alle P.M.I..

Nel corso della fase di prima applicazione e comunque entro il mese di agosto 2026, le Parti stipulanti si incontreranno per verificare il puntuale adempimento contrattuale nei confronti di tutti gli aventi diritto.

Ai sensi dell'articolo 51, comma 2, lettere f, f bis, f ter e comma 3 del Tuir, di seguito sono elencati in via esemplificativa gli strumenti di welfare aziendale non soggetti a regime fiscale e contributivo, fruibili in alternativa a premi di risultato in forma monetaria.

Opere e servizi per finalità sociali:

- Soggetti beneficiari : dipendenti e familiari anche se non fiscalmente a carico;
- Modalità di erogazione:
 - strutture di proprietà dell'azienda o di fornitori terzi convenzionati;
 - pagamento diretto del datore di lavoro al fornitore del servizio(e non direttamente al lavoratore);
 - possibile utilizzo di una piattaforma elettronica;

- documento di legittimazione nominativo (voucher), in formato cartaceo o elettronico, riportante un valore nominale con diritto ad una sola prestazione, opera o servizio per l'intero valore nominale, senza integrazioni a carico del lavoratore (no buoni sconto);

Finalità	Servizi
Educazione e Iscrizione	<ul style="list-style-type: none"> - Corsi extraprofessionali - Corsi di formazione e istruzione (es. corsi di lingua) - Servizi di orientamento allo studio
Ricreazione	<ul style="list-style-type: none"> - Abbonamenti o ingressi a cinema e teatri, pay tv... - Abbonamenti o ingressi a palestre, centri sportivi, impianti sciistici, Spa,... - Abbonamenti a testate giornalistiche, quotidiani,... - Viaggi (pacchetti completi), pacchetti case vacanza - Biglietteria e prenotazioni di viaggi, soggiorni e vacanza - Attività culturali (mostre e musei) - Biblioteche - Attività ricreative varie (eventi sportivi, spettacoli,..)
Assistenza Sociale	<ul style="list-style-type: none"> - Assistenza domiciliare - Badanti - Case di riposo (R.S.A)
Assistenza Sanitaria	<ul style="list-style-type: none"> - Checkup medici - Visite specialistiche

	<ul style="list-style-type: none"> - Cure odontoiatriche - Terapie e riabilitazione - Sportello ascolto psicologico
Culto	<ul style="list-style-type: none"> - Pellegrinaggio (pacchetti completi)

Somme, Servizi e prestazioni di educazione, Istruzione ed assistenza a familiari, anziani e/o non autosufficienti

- Soggetti beneficiari: familiari dei dipendenti anche se non fiscalmente a carico;
- Modalità di erogazione:
 - Strutture di proprietà dell'azienda o di fornitori terzi convenzionati;
 - È ammesso il rimborso monetario da parte del datore di lavoro delle spese sostenute dal lavoratore, previa presentazione di idonea documentazione;
 - Possibile utilizzo di una piattaforma elettronica;
 - Documento di legittimazione nominativo (c.d. voucher), in formato cartaceo o elettronico, riportante un valore nominale con diritto ad una sola prestazione, opera o servizio per l'intero valore nominale, senza integrazioni a carico del lavoratore (no buoni sconto).

Servizi di educazione e istruzione, anche in età prescolare	<p>Asili nido</p> <ul style="list-style-type: none"> - Servizi di babysitting - Spese di iscrizione e frequenza a scuola materna, elementare media e superiore Università e Master - Libri di testo scolastici e universitari
Servizi integrativi, di mensa e di trasporto connessi all'educazione e istruzione	<p>Doposcuola o Pre-scuola</p> <ul style="list-style-type: none"> - Buono pasto mensa scolastica - Scuolabus, gite didattiche - Frequentazione corso integrativo (lingue straniere/lingua italiana)

	per bambini stranieri)
Ludoteche e centri estivi e invernali	Spese per frequentazioni di campus estivi e invernali - Spese per frequentazione di ludoteche
Borse di studio	Somme corrisposte per assegni, premi di merito e sussidi allo studio
Servizi di assistenza ai familiari anziani e/o non autosufficienti - Familiari anziani (che abbiano compiuto 75 anni) - Familiari non autosufficienti (non autonomia nello svolgimento di attività quotidiane ovvero necessità di sorveglianza continua- è richiesta certificazione medica)	- Badanti - Assistenza domiciliare - Case di riposo - Case di cura

Beni e servizi in natura

- Soggetti beneficiari: dipendenti;
- Modalità di erogazione:
 - Beni e Servizi prodotti dall'azienda o erogati da terzi convenzionati;
 - Possibile utilizzo di una piattaforma elettronica;
 - Documento di legittimazione nominativo (c.d voucher), in formato cartaceo o elettronico, riportante un valore nominale con diritto ad una sola prestazione, opera o servizio per l'intero valore nominale, senza integrazioni a carico del lavoratore (no buoni sconto).

Esemplificazioni

- Buoni Spesa per generi alimentari

- Buoni Spesa per shopping (es. commercio elettronico)
- Buoni Spesa per acquisti vari
- Buoni Carburante
- Ricariche telefoniche

Servizi di trasporto collettivo per il raggiungimento del posto di lavoro

- Soggetti beneficiari: dipendenti;
- Modalità di erogazione: Non è ammessa l'erogazione in denaro;

Articolo 31

Diritti di informazione

Le Parti firmatarie del presente Contratto si incontreranno una volta all'anno, di norma entro il primo trimestre, al fine di scambiarsi informazioni e svolgere un esame congiunto sullo stato di attuazione del presente Contratto.

Articolo 32

Convenzioni

Le Parti concordano che ciascuna Impresa valuterà la possibilità, di sottoscrivere specifiche convenzioni con società terze al fine di offrire beni e/o servizi al Rider a prezzi più vantaggiosi rispetto a quelli di mercato.

Articolo 33

Diritti sindacali

Ai fini di consentire l'esercizio del diritto di associazione sindacale costituzionalmente garantito, il Rider, e lavoratori riconducibili a tale qualifica, potranno rilasciare delega finalizzata alla trattenuta del contributo associativo sindacale a favore dell'Organizzazione Sindacale firmataria del presente Contratto. Le Parti identificheranno le migliori modalità per dare esecuzione alla presente misura, tenendo

in considerazione le esigenze dei Rider assoggettato all'emissione dei documenti fiscali verso le Imprese.

Relativamente alla agibilità sindacale, le Parti riconoscono ai 5 componenti di nomina sindacale, che saranno individuati per la Commissione Nazionale di cui al precedente articolo 25, un corrispettivo giornaliero di euro 70,00 (settanta/00) a componente per ogni giornata di attività nonché il rimborso delle spese di spostamento per coloro che interverranno da fuori del comune di propria residenza.

Per i lavoratori Rider che assumeranno il ruolo di dirigenti sindacali, designati dall'Organizzazione Sindacale sottoscrittrice del presente Contratto, le Parti riconoscono un numero massimo complessivo annuo di 1.500 ore, da calcolarsi in maniera forfettaria in euro 12,00 (dodici/00), per l'esercizio del ruolo e delle prerogative sindacali.

Articolo 34

Rinvio alla legge

Per quanto non previsto nel presente Contratto, opera il rinvio alle disposizioni di Legge.

Articolo 35

Decorrenza e durata

Il presente Contratto Collettivo Nazionale decorre dal 1.01.2025 e avrà vigore per anni tre.

Le Parti si impegnano a presentare in tempo utile un elaborato per il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale.

Il presente Contratto Collettivo Nazionale continua a produrre i suoi effetti anche dopo la scadenza di cui sopra, fino alla data di decorrenza del successivo accordo di rinnovo. Si intenderà rinnovato, con pari durata, se non disdetto, da una delle Parti stipulanti, a mezzo di formale comunicazione, almeno 3 mesi prima della scadenza.